



05.06.2025, Milano

Spett.li

Regione Emilia-Romagna
Area Valutazioni Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
aofe@cert.arpa.emr.it

Unione dei Comuni Valli e Delizie
Argenta - Ostellato - Portomaggiore
Sportello Unico Edilizia
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

Comune di Argenta
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Soprintendenza Archeologica Belle arti e paesaggio
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Provincia di Ferrara
Settore Pianificazione Territoriale, Viabilità, Sismica
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

Avv. Michele Greco
michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com

ENGIE ELICEO S.r.l.
Via Chiese, n. 72
20126 Milano – Italia
Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200

Capitale sociale 10.000,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n° 13539980964
Iscriz. Reg. Imprese di Milano n° MI - 2729835
Società con Socio Unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di ENGIE
SA
PEC: engieeliceo@pec.engie.com



OGGETTO: N. pratica Sinadoc 5280/2025 – Fascicolo RER n. 1311/19/2025 (*screening*) – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2018 e dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato “Impianto Fotovoltaico Lugo da 23 MW con sezione dedicata a Tecnologia Agrivoltaica Avanzata e Opere Connesse”, presentato da ENGIE Eliceo S.R.L. localizzato nei comuni di Argenta (FE) e Portomaggiore (FE).
Deduzioni alle osservazioni formulate dall’avv. Michele Greco in data 8 maggio 2025

Spettabili Amministrazioni,

la scrivente Engie Eliceo S.r.l. con sede legale in Milano (MI), via Chiese, n. 72, partita IVA e C.F. 13539980964 (di seguito, la “**Società**”), titolare del progetto emarginato in oggetto (di seguito, il “**Progetto**”),

PREMESSO CHE

- (i) in data 12 marzo 2025 (acquisita al protocollo regionale n. PG.2025.256012 del 13 marzo 2025), la Società ha presentato a codesta Regione (di seguito, la “**Regione**”) e a ARPAE SAC di Ferrara (di seguito, “**ARPAE**”), istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) del Progetto, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4/2018 (di seguito, l’“**Istanza**”);
- (ii) in data 4 aprile 2025, con nota prot. n. 0342468, ARPAE ha constatato che “*la documentazione, integrata a seguito della verifica di completezza documentale, è stata ritenuta completa ed adeguata*” e ha comunicato alle amministrazioni interessate l’avvio del procedimento nonché la pubblicazione dell’avviso al pubblico a far data dal 8 aprile 2025;
- (iii) in data 8 maggio 2025, con nota prot. n. 08/05/2025.0457884.E., l’avv. Greco, in nome e per conto di alcuni proprietari di aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto, ha presentato delle osservazioni (di seguito, le “**Osservazioni**”), chiedendo alle amministrazioni coinvolte nel procedimento *de quo*, in accoglimento delle stesse, di adottare “*ogni conseguente determinazione di legge dichiarando l’improcedibilità del progetto ovvero, in ogni caso, rinviandolo a VIA*”.

Tanto premesso, con la presente si portano alla Vostra attenzione le seguenti deduzioni alle Osservazioni che, a fini di chiarezza, sono articolate secondo la capitolazione utilizzata nelle stesse.

Pare, tuttavia, opportuno preliminarmente rilevare che le Osservazioni sono proposte da alcuni proprietari di aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto, i quali, ai fini della legittimazione, assumono che dalla sua realizzazione “*riceveranno un danno potenzialmente irreparabile in termini di deprezzamento del valore commerciale della proprietà oltre che per la radicale e definitiva trasformazione del contesto ambientale e paesaggistico, rispetto al quale si riservano ogni iniziativa di carattere risarcitorio*”. Orbene, al riguardo si evidenzia che il Progetto è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel





Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), ed è infatti qualificato come opera di “*pubblica utilità*”, “*indifferibile ed urgente*”, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024 e 7–bis, co. 2–bis, del TUA.

Inoltre, la normativa euro–unitaria (Direttiva UE 2023/2413, cd. Direttiva Red III) in uno con il recente Regolamento UE/2022/2577 del 22.12.2022 “*che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili*”, approvato dal Consiglio UE in data 22.12.2022 e pubblicato sulla G.U.U.E. il 29.12.2022, ha sottolineato la particolare rilevanza che assumono le fonti rinnovabili ai fini del progressivo processo di abbandono delle fonti fossili e di transizione verso una economia “*climaticamente neutra*” (cfr. Considerando n. 10, ove si precisa altresì che “[l]e misure intese ad accelerare e migliorare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile contribuiranno a sostenere l’espansione della capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite dell’Unione”. Il Regolamento in esame, infatti, ha ribadito che i progetti relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono espressamente considerati “*d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la salute e la sicurezza pubblica*” (cfr. art. 3, par. 1) e che a questi deve essere accordata priorità (art. 3, par. 2).

In considerazione di tali principi sovranazionali, la Corte Costituzionale ha in più occasioni ribadito la rilevanza dell’obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2009/28/CE e, oggi, dalla Direttiva UE 2023/2413, rammentando come tale “*finalità, riflessa nella disciplina dettata dalle citate direttive in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze, viene chiaramente esplicitata dalla direttiva 2018/2001/UE, ove si evidenzia che il « maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili o all’energia rinnovabile costituisce una parte importante [delle] misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (“accordo di Parigi”) » (considerando n. 2). Occorre, dunque, ribadire, in linea con numerosi precedenti di questa Corte, la necessità di garantire la «massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili» (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 221, n. 216 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011) «nel comune intento “di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra” (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022)» (sentenze n. 216 e n. 121 del 2022)” (cfr., di recente, Corte Cost., n. 27/2023).*

Anche il Consiglio di Stato ha affermato che la “*produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi*





ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici” (cfr., Cons. St., Sez. IV, sent. 12 aprile 2021, n. 2983).

La realizzazione di impianti F.E.R. costituisce, dunque, il principale strumento per il raggiungimento degli obiettivi euro-unitari e statali in materia di riduzione delle fonti inquinanti di approvvigionamento energetico (in linea con le previsioni del PNIEC e del PNRR). Da ciò ne consegue, indubbiamente, che l’asserito pregiudizio economico lamentato dagli odierni osservanti non può legittimamente costituire, come invece richiesto, parametro di valutazione della realizzabilità del Progetto.

1. Idoneità delle aree

Secondo la ricostruzione contenuta nelle Osservazioni il Progetto non ricadrebbe in aree idonee di cui all’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2 del D.Lgs n. 199/2021 e ciò in quanto: (i) la Società non avrebbe prodotto adeguata documentazione atta a dimostrare tale circostanza; (ii) le aree del “*Campo 3*” e del “*Campo 4*” non sarebbero localizzate entro la fascia di 500 mt prevista da tale disposizione; (iii) parte delle aree interessate dal cavidotto interrato ricadrebbe in aree vincolate ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e, conseguentemente, tutto il Progetto sarebbe da considerarsi come localizzato in area non considerata “idonea”.

In merito a tali asserzioni valga considerare che, con riferimento al punto (i) e (ii) succitati, la Società ha prodotto tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare l’idoneità dell’area interessata dal Progetto ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2 del D.Lgs n. 199/2021. In particolare, tra quanto versato in atti vi è uno specifico documento (*Rel. 25 – Relazione sulle Aree idonee indicate dal D.Lgs. 199_2021*) nel quale sono riportati gli impianti e gli stabilimenti localizzati nell’area individuata per la realizzazione del Progetto e rispetto ai quali sono calcolate tutte le relative distanze. Orbene, da quanto prodotto emerge, in maniera inequivoca, la qualificazione in termini di idoneità delle aree interessate dal Progetto in quanto le stesse sono localizzate nel perimetro di 500 metri dall’impianto di Sorgenia e dalla discarica a servizio dell’impianto di biogas (si veda, in particolare, il Cap. 4.2.1 della Rel. 25).

Con riguardo al punto (iii), nel rilevare che la giurisprudenza riportata nelle Osservazioni è del tutto inconferente rispetto a quanto le stesse vorrebbero sostenere, si segnala che la circostanza per cui una parte del cavidotto interrato interessi aree soggette ad un vincolo paesaggistico non assume alcun rilievo con riferimento alla qualificazione quali “idonee” delle aree interessate Progetto. Di ciò vi è conferma da quanto chiarito dal MASE con il riscontro all’interpello n. 25241 del 1° marzo 2022, nel quale è esplicitata l’irrelevanza della localizzazione delle opere connesse (peraltro interrate) a tali fini..

In considerazione di quanto rappresentato è evidente l’infondatezza, in fatto e in diritto, delle Osservazioni sotto tale profilo.

2. Presenza di colture certificate





Le Osservazioni, sulla base di analisi condotte tramite l'utilizzo di *Google Heart* e *Google Street View*, pretendono di dimostrare che non solo le aree del "Campo 5" ma in tutte le aree del Progetto "erano presenti colture agricole di pregio potenzialmente rientranti tra le coltivazioni certificate di cui alla DGR 693/2024".

Orbene, non è revocabile in dubbio come le Osservazioni a tal riguardo si palesino irricevibili prima ancora che totalmente infondate. È di tutta evidenza, infatti, il tentativo, mediante l'utilizzo di immagini che – peraltro – non danno alcuna evidenza di quanto dalle stesse vorrebbe trarsi, di instillare un dubbio circa la potenziale presenza in passato di colture che potrebbero potenzialmente rientrare tra le coltivazioni certificate. Di tutto ciò, però, non vi è alcuna evidenza ed anzi, di contro, nella documentazione prodotta dalla Società emerge come tali colture interessassero solo l'area del "Campo 5" per la quale, infatti, è stata prevista una configurazione agrivoltaica avanzata in coerenza con le richieste Regionali di tale parte del Progetto.

Da ciò ne consegue l'inaccogliabilità delle Osservazioni anche per tale profilo.

3. Valutazione effetti cumulativi

Le Osservazioni rilevano, inoltre, una affermata carenza nell'analisi degli impatti cumulativi degli impianti FER, presenti, autorizzati o in corso di istruttoria nella zona interessata dal Progetto che condurrebbe ad una parzialità della stessa.

Anche tale carenza lamentata dalle Osservazioni è, tuttavia, del tutto priva di pregio.

Infatti, lo Studio Preliminare Ambientale (Capitolo 10) include uno specifico approfondimento dedicato all'analisi degli impatti cumulativi generati dagli impianti FER presenti, autorizzati o in fase di autorizzazione nell'area oggetto di intervento condotta sulla base dei dati aggiornati, ricavati da fonti ufficiali e accessibili a livello regionale (SIT regionale, portali ambientali), comunale (documenti urbanistici e procedurali) e nazionale (portale VIA/VAS del MASE e altri canali istituzionali). Inoltre, ulteriori valutazioni relative all'effetto cumulativo sono anche contenute nella Relazione Paesaggistica (Capitolo 5), dove vengono analizzati gli scenari visivi.

A ciò si aggiunga che il Progetto è stato concepito con criteri di minimizzazione dell'impatto visivo, ambientale e territoriale, attraverso un inserimento pianificato nel paesaggio rurale, considerando la continuità dell'uso agricolo delle aree con coltivazioni certificate e l'adozione di tecniche di mitigazione visiva e ambientale.

Pertanto, gli impatti cumulativi sono stati oggetto di una valutazione coerente con le normative vigenti e gli elaborati progettuali prodotti contengono tutte le informazioni necessarie per una lettura integrata dell'intervento nel contesto territoriale complessivo.

In ogni caso, pare opportuno sottolineare, che lo scopo dei rilievi di tali aspetti delle Osservazioni è quello (dichiarato) di evidenziare che le "villette di pregio (tra cui quelle degli esponenti) [...] si verranno dunque





a trovare con un impianto industriale di produzione energetica di rilevanti dimensioni a ridosso delle abitazioni, con grave compromissione del paesaggio urbano, della qualità della vita e del valore immobiliare". Tale affermazione è però, anch'essa, evidentemente erronea. Tra il Progetto e le abitazioni, infatti, è prevista la realizzazione di una schermatura mediante una fascia di mitigazione, la stessa che consente un corretto inserimento del Progetto nel contesto territoriale e paesaggistico di riferimento. Inoltre, non vi sono ragioni per cui possa sostenersi, come invece fanno le Osservazioni, che la presenza del Progetto possa influenzare in maniera negativa la qualità della vita dei proprietari delle unità immobiliari limitrofe, anzi è invece del tutto evidente il contrario proprio per la finalità che il Progetto ha e di cui si è detto ampiamente al punto 1 che precede.

4. Requisiti per la configurazione agrivoltaica

Con riferimento al "Campo 5" le Osservazioni asseriscono che manchino i requisiti soggettivi e oggettivi per la configurazione agrivoltaica dello stesso.

Nel segnalare che tale profilo non abbia alcuna rilevanza rispetto al procedimento di *screening VIA* di cui si verte, preme rilevare che lo stesso si appalesa del tutto erroneo nel merito.

Difatti, all'interno della Relazione Agronomica (precisamente a pagina 32), è rappresentato il piano colturale relativo al "Campo 5", con l'illustrazione delle condizioni produttive attuali (PLV ex-ante) e di quelle previste in seguito alla realizzazione dell'impianto (PLV ex-post). Inoltre, come previsto dalle Linee Guida del MiTE, per la qualificazione di un impianto "agrivoltaico avanzato", nel caso di specie, si è optato del mantenimento dell'attività agricola preesistente, garantendone la continuità per l'intera vita utile del Progetto.

Tale configurazione prevede che l'uso agricolo dei terreni interessati non debba essere modificato né compromesso dalle installazioni fotovoltaiche, assicurando quindi la conservazione dell'identità colturale dello stato di fatto. In quest'ottica, la PLV rappresentata nello studio, basata sui dati del triennio 2021-2024, costituisce l'unico riferimento oggettivo per la verifica della sostenibilità e compatibilità dell'intervento, in linea con gli obiettivi di integrazione tra produzione energetica e agricola propri degli impianti "agrivoltaici avanzati".

Ciò posto, relativamente ai requisiti soggetti e oggettivi ai fini della qualificazione di "agrivoltaico avanzato" asseriti come carenti dalle Osservazioni, si rimanda, per quelli oggettivi, al "Paragrafo 6.3" della "RELO1 - Relazione Descrittiva Generale", dove sono indicati analiticamente gli elementi di conformità del "Campo 5" ai criteri previsti dalle Linee Guida. Mentre, per quelli soggettivi, posta la loro totale irrilevanza ai fini di tale qualificazione della tipologia dell'impianto avendo gli stessi rilievo unicamente - proprio per quanto previsto dalle stesse Linee Guida (Paragrafo 3.2) - ai fini dell'accesso a eventuali benefici incentivanti ("ai soggetti che meglio si adattano a [...] essere considerati come possibili beneficiari [degli





incentivi]", si segnala che eventuali ulteriori approfondimenti e produzioni documentali saranno, ove previsti e richiesti dagli Enti competenti, resi nell'ambito della fase autorizzativa.

In conclusione, è di tutta evidenza che le informazioni contenute nei documenti tecnici prodotti siano coerenti e idonei a dimostrare la compatibilità del "Campo 5" con i requisiti agronomici, normativi e funzionali dell'agrivoltaico avanzato.

5. Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola

Le Osservazioni ritengono che la "realizzazione dell'opera" (i.e. il Progetto) sarebbe inibita in considerazione della mancanza, tra la documentazione prodotta dalla Società, di "una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) in conformità".

A tal riguardo, nel rilevare che anche tale profilo non ha alcuna attinenza con il procedimento *de quo* (i.e. *screening* di VIA) ma al più potrebbe avere rilievo nella fase autorizzativa – e, pertanto, laddove previsto o richiesto dagli Enti competenti verrà prodotto – in ogni caso la previsione richiamata non trova applicazione al Progetto.

Nello specifico, la Deliberazione Assembleare n. 125 del 23 Maggio 2023, recante "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)", prevede, che il punto 3 della stessa, nel quale è prevista la dichiarazione richiamata dalle Osservazioni, trovi applicazione "Fuori dei casi di cui al precedente punto 2.2.". Tuttavia, il Progetto rientra proprio nei casi di cui al punto 2.2. in quanto lo stesso ha ad oggetto gli impianti da localizzarsi nelle "aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021" com'è nel caso di specie.

Alla luce di tutto quanto esposto, la Società

chiede

a codesta Regione di voler procedere al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale del Progetto non considerando le Osservazioni in quanto formulate sulla base di erronei presupposti fattuali e giuridici.

Con ogni più ampia riserva di tutela, si porgono

Distinti saluti.

STEFANO SCAZZOLA
05.06.2025 14:17:16
GMT+01:00

Engie Eliceo S.r.l.

